

IL RENDICONTO ARMONIZZATO

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

22 febbraio 2016
Nicola Rebecchi

Indice

La verifica dei residui derivanti dalla gestione 2015

- a) La cancellazione di quelli privi di obbligazione giuridica
- b) La re imputazione dei residui non ancora scaduti
- c) L'analisi di quelli mantenuti in bilancio come residui
- d) L'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- e) L'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione;

Il fondo pluriennale vincolato da riaccertamento ordinario

- a) La re imputazione dei residui passivi
- b) La particolarità dei residui attivi e passivi correlati
- c) Il fondo pluriennale vincolato legato alla produttività del personale
- d) Il fondo pluriennale vincolato da riaccertamento ordinario degli impegni per le spese legali
- e) La verifica della corretta quantificazione di fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale

Il riaccertamento parziale

La delibera di riaccertamento ordinario

- a) Le variazioni sul bilancio dell'esercizio precedente
- b) Le variazioni sull'esercizio in corso di gestione
- c) La verifica degli equilibri dopo le variazioni apportate
- d) Il parere del collegio dei revisori

LA VERIFICA DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA GESTIONE 2015

La cancellazione dei residui non sorretti da obbligazione giuridica

Il riaccertamento ordinario è l'operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio e consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il nuovo principio contabile non consente la registrazione di impegni ed accertamenti non assistiti da un'obbligazione giuridica perfezionata.

Non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell'obbligazione

La cancellazione dei residui attivi

Relativamente a quelli insussistenti e prescritti, occorre procedere all'eliminazione definitiva dei residui attivi non assistiti da obbligazione giuridica dal conto del bilancio attraverso una descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione.

Per i residui attivi inesigibili si procede all'eliminazione poiché, pur essendo assistiti da un'obbligazione giuridica, l'esecuzione del titolo di credito vantato non porta, in ogni caso, al soddisfacimento dell'obbligazione.

Per i residui di dubbia esigibilità, occorre, nel caso vengano conservati, accantonare al FCDE. In alternativa, è possibile procedere alla cancellazione trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del patrimonio. L'elenco è allegato al rendiconto.

La re-imputazione dei residui attivi non ancora scaduti

A differenza della previgente disciplina contabile il nuovo sistema contabile impone di verificare anche la scadenza dell'obbligazione.

Non possono rimanere in bilancio obbligazioni giuridiche che non siano scadute.

Un residuo non divenuto esigibile al 31/12 deve essere immediatamente cancellato e reimputato all'anno in cui diverrà esigibile. La re-imputazione consiste nell'iscrizione dell'anno in cui giunge a scadenza l'obbligazione, attraverso un incremento della previsione per l'importo re-imputato.

I residui attivi non scaduti vanno re-imputati attraverso la cancellazione dal rendiconto 2015 e la successiva reimputazione nell'esercizio in cui giungono a scadenza.

La cancellazione dei residui passivi

I residui passivi insussistenti e prescritti vengono cancellati poiché non assistiti da obbligazione giuridica.

NON SONO AMMESSI IMPEGNI TECNICI

La re-imputazione dei residui passivi

I residui passivi, sorretti da obbligazione giuridica, non scaduti vanno re-imputati attraverso la cancellazione dal rendiconto 2015 e la successiva re-imputazione nell'esercizio in cui giungono a scadenza.

Eccezione: la spesa corrispondente ai quadri economici progettuali delle opere pubbliche se ci sono voci di costo cui non corrisponde ancora un'obbligazione giuridica perfezionata purché sia presente una delle due condizioni:

- sia stata formalmente indetta la gara (in assenza di aggiudicazione entro l'anno successivo le risorse confluiscono nell'avanzo vincolato);
- sia stata sostenuta una spesa del quadro economico che manifesti l'inequivocabile volontà dell'ente di dar avvio all'investimento (escluse le spese di progettazione).

In questo caso gli impegni cancellati consentono l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato.

Non è corretto reimputare tutto solo all'esercizio 2016

Non è ammessa la reimputazione dei residui 2014, Il riaccertamento straordinario è unico ed irripetibile.

La riclassificazione dei residui

Con il riaccertamento ordinario è consentita la riclassificazione dei residui.

Si provvede alla rettifica in aumento e alla contestuale diminuzione se la riclassificazione avviene nell'ambito dello stesso titolo se il totale dei titoli per residuo di bilancio non risulti variato.

Per i residui attivi, nel caso in cui il residuo sia spostato in un titolo di entrata diverso da quello inizialmente attribuito, si opera una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione e non un accertamento di nuovi crediti in competenza dell'esercizio, fermo restando la verifica degli equilibri finanziari.

Nel caso dei residui passivi, la riclassificazione su diversi titoli di bilancio, occorre provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'analisi di quelli mantenuti in bilancio come residui

L'eventuale accertamento di maggiori crediti o debiti relativi a residui attivi e passivi, comporta, per i residui passivi, la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Nel caso in cui il riconoscimento interviene successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

In caso di residui attivi, si provvede invece all'incremento del residuo attivo e non all'accertamento nell'esercizio di competenza.

Per poter conservare entrate e spese a residuo occorre applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, differenziato tra entrate e spese.

I presupposti per mantenere i residui passivi

Le spese possono essere conservate a residuo passivo 2015 se entro il 31 dicembre 2015:

- è stato emesso il SAL - Lavori
- al 31 dicembre è stata completata la prestazione o consegnata la fornitura – Beni, servizi e forniture

Sono considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

L'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione

N.	CLASSIFICAZIONE													Motivo dello Stralcio- atti emessi	
	Esercizio di provenienza	Titolo	Capitolo	Centro di responsabili- tà	DEBITORE	Descrizione	Consistenza al 1° Gennaio 2011	Somme rimosse ESERCIZIO 2011	Somme rimosse ESERCIZIO 2012	Somme rimosse ESERCIZIO 2013	Somme rimosse ESERCIZIO 2014	Somme rimosse ESERCIZIO 2015	Somme da stralciare dal c/patrimoni o perché totalmente inesigibili		importo a conto patrimoniale IMPORTO A C/ PATRIMONI ALE
1	2002	3	1310		7 diversi debitori	fattura 14	€ 774,68						€ 774,68	€ 774,68	inesigibile per irreperibilità
2	2003	3	2150		5 diversi debitori	Fattura 55/2003 OO.FF.	€ 1.599,43	€ 648,75	€ 34,43				€ 916,25	€ 916,25	Ingiunzione + FERMO AMMINISTRATIVO (reiscritto)
3	2003	3	2150		5 diversi debitori	Fattura 203/2003 OO.FF.	€ 1.337,45	€ 1.337,45					€		PAGATO

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO

La re imputazione dei residui passivi

Il residuo passivo cancellato e reimputato porta con sé la copertura che l'impegno aveva nell'esercizio in cui era stato inizialmente imputato. Il riaccertamento ordinario dei residui è l'attività propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio, attraverso l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Nel riaccertamento ordinario il fondo pluriennale vincolato non è dato dalla differenza tra residui attivi e passivi reimputati ma dai residui passivi reimputati al netto dei residui attivi correlati reimputati.

L'fpv da riaccertamento ordinario rappresenta la copertura di impegni registrati nell'esercizio oggetto di rendicontazione o negli esercizi precedenti che diverranno esigibili negli esercizi successivi, a prescindere dalla natura vincolata o meno delle entrate che finanziano la spesa stessa.

La particolarità dei residui attivi e passivi correlati

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Ad es. nel caso di **trasferimenti e contributi a rendicontazione**, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

L'FPV e il riaccertamento ordinario

La reimputazione tramite l'FPV per le spese correnti riguarda quattro ipotesi:

- Il salario accessorio per la spesa di personale, nel caso in cui sia stata sottoscritta l'intesa annua;
- Le spese per i legali in casi di contenzioso in essere;
- Le spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. ;
- Gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce – Fatto sopravvenuto

L'fpv nel riaccertamento ordinario è di norma applicato per la reimputazione della spesa in conto capitale (essenzialmente lavori pubblici) per variazione cronoprogramma (entrate vincolate ed entrate destinate agli investimenti).

La verifica della corretta quantificazione dell'FPV di parte corrente e di parte capitale

Al rendiconto è allegato il prospetto del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in chiusura

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)	(b)	(x)	(y)	$(c) = (a) - (b) - (x) - (y)$	(d)	(e)	(f)	$(g) = (c) + (d) + (e) + (f)$

- A da riaccert.straordinario
- B quota esigibile 2015
- X Economie 2015
- Y Economie 2015 su anni successivi
- C quota esigibile anni successivi
- D-E-F- Impegni reimputati nel 2015 con fpv al 2016 e successivi

IL RIACCERTAMENTO PARZIALE

Il riaccertamento parziale dei residui consente la corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario (complessivo) e inizialmente attribuite all'esercizio precedente.

Il riaccertamento parziale garantisce il pagamento (e l'incasso) delle somme originariamente imputate all'esercizio 2015 e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è scattata nel corso dei primi mesi del 2016. E' ammesso solo nel caso in cui sia necessario incassare o pagare il residuo reimputato prima del riaccertamento ordinario.

Il provvedimento è di competenza del responsabile del servizio finanziario, sul quale va chiesto il pure il parere dell'organo di revisione. E' possibile accorpate più reimputazioni contabili in un unico provvedimento.

Il riaccertamento parziale è possibile anche in esercizio provvisorio.

LA DELIBERAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Le variazioni sul bilancio dell'esercizio precedente

E' necessario assestare le previsioni di spesa e il correlato fondo pluriennale vincolato:

- si diminuiranno gli stanziamenti di spesa dell'importo relativo ai residui reimputati;
- si aumenterà lo stanziamento del correlato fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello del residuo passivo reimputato;
- è opportuno provvedere a verificare l'FPV accantonato in spesa alimentato da un'entrata che non stata accertata ed imputata.

Le variazioni sull'esercizio in corso di gestione

Occorre variare gli stanziamenti necessari alla re-imputazione degli impegni e degli accertamenti cancellati disponendo contestualmente l'accertamento e l'impegno delle stesse e, a bilancio approvato, vanno adeguati gli stanziamenti di cassa dei nuovi stanziamenti.

Occorre altresì adeguare le previsioni del fondo pluriennale vincolato in uscita sulla base dell'importo degli impegni rinviati agli esercizi successivi.

Le delibera del riaccertamento ordinario

La deliberazione di riaccertamento ordinario è adottata dalla Giunta, necessita del parere dei revisori e deve allegare il prospetto delle variazioni

Il riaccertamento dei residui è un'attività di natura gestionale e perciò può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere, attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio.

Grazie per l'attenzione

Nicola Rebecchi

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube